

Indicazioni nel caso in cui il voto dell'IdR è determinante nelle operazioni di scrutinio

Quando il Consiglio di classe (C.d.C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l'ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C.d.C. può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C.d.C. formato da **otto** insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la l'ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l'ammissione alla classe successiva, l'alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l'ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. **pari** il voto dell'insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi **dispari**. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l'ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l'insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l'ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l'insegnante di religione ha votato per l'ammissione alla classe successiva. E' facile a questo punto intuire che il voto dell'insegnante di religione è **determinante**, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l'ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato.

A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: "Gli insegnanti incaricati di religione cattolica **fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti** ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale." E quindi solo in questo caso l'insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell'alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma sopraccitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell'insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell'insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell'insegnante di religione **vale sempre**, solo che quando è determinante va motivato a verbale.